

n. **681 / 2021** Reg. Sent.

n. Reg. notizie di reato
n. Reg. G.I.P.

Data del deposito
03/02/2022

Data di irrevocabilità

Estr. Esec. _____

n.....Reg
Recupero Crediti

Redatta scheda il



TRIBUNALE DI RAVENNA
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO
UFFICIO DEL G.I.P.

DISPOSITIVO DI SENTENZA
MOTIVAZIONE SUCCESSIVA
(artt. 438 e segg., 444 e segg., 416 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.I.P., **Dott. Andrea GALANTI** all' udienza del **05/11/2021** in Camera di Consiglio ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

Nei confronti di:

P _____ **R** _____ (Cod. Univoco Ident. : _____)
nato a _____ il _____
residente a _____ - via _____
elett. domiciliato in _____ - via _____

- **26/04/2021 Arrestato**
- **28/04/2021 Liberato con obblighi**
- **(con sentenza odierna, 05/11/2021, cessazione della misura in atto)**

LIBERO con obblighi - ASSENTE

(difensore di fiducia : avv. Filippo ANTONELLI del foro di Forlì-Cesena)

IMPUTATO

per il reato p. e p. dall'art. 527 comma 2 c.p. perché, in luogo pubblico abitualmente frequentato anche da minori, quale la pineta di ... consistiti compiva atti osceni all'indirizzo della parte offesa . nell'avvicinarsi a lei con in mano il proprio membro chiedendole in maniera molesta "NE VUOI ASSAGGIARE UN PO'..." così la indurla ad allontanarsi e chiedere aiuto.

In ...) il

Con la recidiva reiterata specifica ex art. 99 comma 4 in relazione al comma 2 n. 1 c.p.

Con l'intervento di :

- del Pubblico Ministero Dott.ssa Marilù GATTELLI
- dell' avv. Filippo ANTONELLI del foro di Forlì-Cesena, difensore di fiducia dell'imputato

Si dà atto che si procede con il rito abbreviato.

Le parti hanno concluso come segue:

- IL P.M., ritenuta provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli, chiede condannarsi il medesimo, ritenuta l'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 527 C.P., ritenute non concedibili le attenuanti generiche, computata la recidiva, chiede condannarsi il prevenuto alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
- La difesa, conclude chiedendo derubricarsi la fattispecie nell'illecito amministrativo disciplinato dal 1° comma dell'art. 527 C.P. ; in subordine, chiede escludersi la recidiva, concedersi le circostanze attenuanti generiche contenendosi la pena entro i minimi edittali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Svolgimento del processo

A seguito di decreto di giudizio immediato del 6.9.2021, seguito di istanza di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, _____, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., è stato citato a comparire all'udienza camerale odierna. Nella data di oggi, rigettata dapprima la richiesta di supplemento istruttorio indicata dalla difesa a condizionamento del rito allo stato degli atti e, di conseguenza, ammesso il rito abbreviato semplice, le parti sono state invitate a discutere; al termine, all'esito della camera di consiglio, si è data pubblica lettura del dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.- Alla luce degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari, stimatosi pienamente dimostrato il fatto nella sua materialità, si ritiene non configurabile nella sua esclusiva dimensione giuridica, il delitto in tesi d'accusa ipotizzato a carico di F _____, da ciò conseguendo, quale necessitato esito decisorio, il presente pronunciamento assolutorio.

1.1- L'editto accusatorio attribuisce all'imputato di aver, in data 26 aprile 2021, nei pressi della pineta di _____, posto in essere una condotta ascrivibile alla cornice del delitto di atti osceni in luogo pubblico, nella specie all'indirizzo della parte offesa _____ avvicinandosi a lei tenendo in mano il proprio organo sessuale e, nel contesto, dicendole in modo molesto "ne vuoi assaggiare un po'...", così costringendola a fuggire in cerca di aiuto. Il fatto sarebbe, poi, stato penalmente rilevante (non invece riconducibile al novero dei fatti depenalizzati di cui al comma 1° dell'art. 527 c.p. per mano del d.lgs.vo n. 8 del 2016), in quanto commesso nelle immediate vicinanze di luogo - la pineta _____ - abitualmente frequentato da minori e con il pericolo che gli stessi vi potessero assistere.

Ciò premesso, i fatti materiali non sono controversi e possono essere brevemente riassunti come di seguito esposto.

2- Dalla c.n.r. datata 26.4.2021 redatta dal personale della Stazione Carabinieri di _____ si evince che intorno alle ore 9:00 l'autopattuglia dell'Arma era stata inviata a _____, presso la locale Pineta, dove si trovava la richiedente, identificata in I _____, la quale aveva segnalato di essere appena stata molestata da un individuo, ancora presente nelle immediate vicinanze e poco prima avvicinato e generalizzato da personale della Polizia Locale _____, parimenti accorso nel luogo in pochi minuti.

Nell'immediatezza dell'intervento e, poi, nella formalizzata querela, la persona offesa ha riferito che poco prima, intorno alle ore 9:00, si trovava a camminare lungo la passeggiata della pineta _____ quando, a un tratto, aveva notato un uomo seduto su una panchina che, al suo approssimarsi, le si era portato vicino a passo lento, così permettendole di notare che teneva nella propria mano sinistra il pene, esibitole chiaramente mentre si masturbava. In quel frangente

l'individuo, rivolgendosi alla denunciante, aveva esclamato, con tono di voce profondo, *“ne vuoi assaggiare un po”*.

2.1.- La _____ ha proseguito il proprio racconto, aggiungendo che lo sconosciuto, descritto come alto circa 1,80 m. e dalla corporatura robusta, indossava uno scaldacollo sollevato fin sopra il naso ed un cappello che gli copriva le orecchie e la fronte (quasi come se indossasse un passamontagna), abiti scuri come il giubbotto, calzoni scuri.

La donna si era molto spaventata e, contattando telefonicamente il 112, si era allontanata a passo svelto alla ricerca di qualcun cui poter chiedere aiuto, ma, non notando alcuno e avvertendo il pericolo di essere raggiunta, aveva iniziato a correre via, fino a quando aveva incontrato un ciclista e, subito dopo, una pattuglia della Polizia Locale e

Aveva a quel punto indicato l'individuo predetto (che nel mentre aveva tentato di cambiarsi d'abito, togliendosi il cappello ed abbassandosi lo scaldacollo, indossando solo una mascherina chirurgica), mai perso di vista e ancora poco lontano, al personale della Polizia Locale e, a seguire, ai Carabinieri.

2.2.- Escluso quindi qualsivoglia dubbio in ordine all'individuazione fisica del molestatore, lui stesso aveva confermato agli agenti della Polizia Locale, sempre nell'immediatezza dell'intervento, di aver poc'anzi chiesto alla donna se voleva *“trombare con lui”*, salvo poi scusarsi, proprio con la _____ allorquando questa gli era sfilata accanto al cospetto dei verbalizzanti, giustificando la propria condotta come delle *avances*.

Come inoltre evincibile dagli atti, mentre i militari effettuavano la perquisizione personale di _____, *“si udivano chiaramente dei suoni riproducenti atti sessuali, in merito si notava che il cellulare dell'oggettivato era attivo e stava riproducendo un filmato con scene sessuali esplicite”*.

Il dispositivo elettronico era quindi stato sottoposto a sequestro probatorio.

Gli operanti hanno quindi condotto in caserma _____ per procedere alla sua completa identificazione a mezzo fotosegnalamento, riscontrando peraltro, a suo carico, tramite verifica in banca dati, i precedenti di polizia e penali, anche specifici (art. 527 c.p.).

2.3.- L'allora indagato è quindi stato formalmente tratto in arresto per il delitto di tentata violenza sessuale e condotto innanzi al G.I.P. per la convalida all'udienza camerale del 28.4.2021.

In quella sede _____, dettosi lavoratore stagionale nel lungomare riminese, impossidente e separato con prole, pregiudicato, ha riferito che aveva fumato della marijuana prima di fare *“un giro al mare”* e si notare il sopraggiungere di una ragazza che *“faceva sport”*. Aveva a quel punto avuto l'istinto di fare *“una porcata”*, si era abbassato i pantaloni, tirato fuori il pene e le aveva detto, *“scherzando, dai ce la facciamo una veloce?”*. Era rimasto a distanza dalla donna e si era rapportato a lei *“in tono scherzoso”*, non certo per farle una violenza, tanto che poco dopo le aveva rivolto le sue scuse, dicendole che aveva fatto una porcata, una bravata, che non meritava di essere mandato in galera.

In conclusione, rispetto ai chiarimenti richiesti dal G.I.P. in ordine ai precedenti penali, specifici, certificati, _____ ha precisato che si riferivano a un passato lontano, legato ai suoi *“demoni”*,

quando, prima di conoscere sua moglie, per quindici era stato testimone di Geova e non aveva "toccato una donna per anni".

2.4.- Il G.I.P., convalidata la precautela, ha riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 527 co. 2° c.p., ritenendo inconfigurabile l'ipotizzata violenza sessuale in forma tentata e ravvisando, invece, il reato di atti osceni posto in essere in un luogo pubblico abitualmente frequentato anche da minori (tale sarebbe la pineta cervese), con pericolo che questi vi assistessero (stante la presenza, non distante dal luogo teatro dei fatti, di strutture ricettive e di esercizi pubblici possibilmente frequentati da minorenni).

2.5.- Il P.M., nel prosieguo delle indagini ha conferito c.t. informatica sull'apparecchio telefonico sequestrato a carico di L'analisi delle risultanze dello studio tecnico condotto sul dispositivo ha permesso di escludere la presenza, nella memoria dello stesso, di materiale di interesse investigativo in qualche modo ricollegabile ai fatti per cui procedeva.

3.- Così ricostruito il perimetro dell'elementare vicenda sottesa alla celebrazione del processo, non può che ritenersi che la materialità dell'addebito sia non solo dimostrata nella sua pienezza, bensì anche ammessa pacificamente dal diretto interessato, il quale alla P.G., prima, e al G.I.P., poi, ha confermato di aver posto in essere - quantunque ridimensionandone la portata e il disvalore - la condotta denunciata.

Sul presupposto certo dell'individuazione fisica dell'autore della condotta rimproverata, nessun dubbio avvolge, pertanto, l'oggettività dei fatti, dall'avvicinamento della da parte dell'imputato, intento a masturbarsi nella visione di un video pornografico, al palesarle il proprio organo sessuale, al rivolgerle l'esplicito invito ad avere un rapporto sessuale.

3.1.- Piuttosto, reale e centrale aspetto determinante la risoluzione del *thema decidendum*, posto che come noto il delitto di atti osceni in luogo pubblico non aggravato è stato depenalizzato con il d.lgs.vo n. 8 del 2016, è quello concernente la qualificazione del fatto, siccome prospettato e accertato, a norma del comma 2° dell'art. 527 c.p.

Ci si è interrogati, in altre parole, nel corso della discussione del rito abbreviato, se la condotta dell'imputato sia riconducibile al paradigma dell'ipotesi - allora - aggravata - e ora - autonoma di delitto di atti osceni in luogo pubblico, per essersi il fatto globalmente considerato, come contestato, consumato nelle immediate vicinanze di luogo abitualmente frequentato da minori e nell'immanente pericolo che questi vi potessero assistere.

3.2.- Secondo l'impostazione accusatoria ricorrerebbe e sarebbe dimostrato il profilo costitutivo, essenziale ai fini dell'integrazione del tipo penale in argomento, della commissione del fatto in adiacenza a luogo frequentato da minori: echeggiando l'argomento speso nell'ordinanza cautelare genetica, si è sostenuto che la pineta di presenta notoriamente strutture adibite anche ad ospitare la presenza dei minori, tanto più in periodo primaverile, il che implica, logicamente, che ricorreva un pericolo concreto che gli stessi minorenni potessero assistere al compimento degli atti osceni destinati alla denunciati.

3.3.- Dal canto suo la difesa, contrariamente opinando, ha argomentato circa l'impossibilità di assumere quale prova della ricorrenza del suddetto profilo essenziale la sola e insoddisfacente "notoria" presenza di minori in un luogo quale la pineta marittima cervese, atteso che il profilo non era minimamente stato acclarato nel corso delle indagini con la positiva verifica della presenza di specifici luoghi deputati ad ospitare la presenza dei minori; ancora, neppure si potrebbe dare per scontato, in assenza di precisa e puntuale prova sul punto, che si fosse integrato il concreto pericolo che minori potessero assistere al compimento degli atti sessuali, posto che non era difatti stata affatto accertata la concreta probabilità che soggetti minorenni fossero effettivamente nelle vicinanze e potessero, perciò, rendersi innocenti spettatori dell'impudico spettacolo messo in scena da

In tal senso deporrebbero il periodo dell'anno (aprile) e l'orario mattutino (ore 9:00), il contesto storico di verifica (si era ancora in piena pandemia da diffusione del Covid19), la condizione assolutamente isolata dei luoghi, per come descritta puntualmente dalla P.G. negli atti di indagine (in cui si fa esplicito riferimento "*all'assenza quasi totale di persone*") e dalla stessa parte offesa (la quale in denuncia ha menzionato il dettaglio dell'essersi allontanata a piedi alla ricerca di qualcuno che la potesse soccorrere, reperendo un ciclista solamente dopo essersi significativamente distanziata dal punto in cui aveva subito le "*avances*" del molestatore): tutti aspetti che tenderebbero ad escludere la concretezza del predicato pericolo.

3.4.- Orbene, prima di fornire la risposta al quesito processuale, preme perimetrare i temi giuridici in rilievo.

Raccogliendo i precetti con chiarezza diffusi da Sez. 3, Sent. n. 43542 del 20/09/2019, Rv. 277465, si ricorda che il delitto di cui all'art. 527 co. 2° c.p. punisce la realizzazione di atti osceni che siano commessi "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva pericolo che essi vi assistano", sicché, ai fini dell'integrazione del fatto, occorre che gli atti osceni siano realizzati nei luoghi indicati dalla norma e che sia appurato il pericolo che a detti atti assistano minori (si tratta, come anticipato, di elementi costitutivi della fattispecie e non più, in esito alla depenalizzazione, di aspetti denotanti la fattispecie circostanziata; v., in merito, Sez. 3, Sent. n. 29239 del 17/02/2017, Rv. 270166).

In ordine al primo elemento, i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - "*sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale)*" (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017, Rv. 270165, la quale ha annullato la sentenza che aveva ritenuto configurabile il reato di atti osceni in luogo pubblico alla



presenza di un minore nella condotta di un automobilista che si masturbava all'interno dell'auto sulla pubblica via, per la presenza occasionale di minori al momento del fatto)".

Nel respingere la motivazione spesa dalla pronuncia di merito cassata, che ruotava attorno alla sola massima di esperienza secondo cui sarebbe "notorio" che *"in prossimità dei parchi pubblici, in cui di norma sono presenti anche giochi per bambini, le probabilità statistiche di imbattersi nei minori sono più elevate rispetto alle altre vie cittadine"*, il Giudice di legittimità - nella ricordata pronuncia - ha invece sottolineato che si sarebbe dovuto accertare *"se nel giardino pubblico, in prossimità del quale sono stati commessi gli atti osceni, fossero presenti giochi o altre attività ludiche per bambini"*: se, in altre parole, in quello specifico contesto spazio temporale, ossia il parco, o meglio, le sue prossimità, vi fossero degli specifici luoghi atti per vocazione ad ospitare la presenza di minori (vedi l'esempio dei giochi o delle attività ludiche similari).

Quanto al secondo elemento, invece, si rende indispensabile accertare che dal fatto derivi il pericolo che i minori assistano a detti atti: si tratta di un pericolo concreto, non presunto, né astratto, che come tale deve essere oggetto di una puntuale verifica giudiziale, nel senso che si deve aver riscontro dell'effettiva probabilità che membri di tale categoria protetta possano assistere agli atti osceni, nel senso che non è certo richiesto che effettivamente uno o più minori abbiano assistito al compimento di detti atti, mostrandosi piuttosto sufficiente il pericolo che ciò, in quello specifico caso, potesse accadere.

3.5.- La giurisprudenza di legittimità si è a più riprese confrontata con questi temi, sempre in modo sufficientemente restrittivo e tassativo, approfondendo sia l'elemento qualificatorio della natura dei luoghi che devono ospitare la commissione degli atti osceni, vuoi in termini per così dire "statistici"¹, vuoi più propriamente definitivi (la nozione comprende due categorie di luoghi: la prima è rappresentata dai luoghi che sono abitualmente frequentati da minori per "vocazione strutturale", come ad esempio le scuole o i recinti creativi all'interno dei parchi; la seconda racchiude i luoghi che, pur non essendo strutturalmente deputati alla frequentazione di minori, lo sono per "elezione specifica")², sia quello della natura del pericolo paventato che i minori possano assistere alla condotta incriminata, connotandolo - nei più recenti e condivisibili arresti - in chiave

¹ v., sul punto, Sez. 3, Sent. n. 30798 del 18/10/2016, Rv. 270231, confermata da Sez. 3, Sent. n. 56075 del 21/09/2017, Rv. 271811, secondo cui *"ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen. - in precedenza costituente forma aggravata della fattispecie base, prevista al primo comma, depenalizzata dal d. lgs. n. 8 del 2016 - per "luogo abitualmente frequentato da minori" non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico"*.

² V. Sez. 3, Sent. n. 56075 del 21/09/2017, Rv. 271811, confermata da Sez. 3, Sentenza n. 29239 del 17/02/2017, Rv. 270165, a tenore della quale *"ai fini della configurabilità del reato cui all'art. 527, comma secondo, cod. pen., i luoghi abitualmente frequentati da minori - al cui interno o nelle cui immediate vicinanze deve essere commesso il fatto - sono quelli riconoscibili come tali per vocazione strutturale (come le scuole, i luoghi di formazione fisica e culturale, i recinti creativi all'interno dei parchi, gli impianti sportivi, le ludoteche e simili), ovvero per elezione specifica, di volta in volta scelti dai minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione, ove si trattengono per un termine non breve (come un muretto sulla pubblica via, i piazzali adibiti a luogo ludico, il cortile condominiale)"*.

di concretezza quale “*significativa probabilità*”³ (si trattava, nei due casi ripostati in nota, di un reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli, e di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti), senza dubbio esaudita nell'ipotesi esemplare e paradigmatica in cui si accerti la presenza, nelle vicinanze del teatro della condotta, di soggetti minorenni, quand'anche questi non abbiano materialmente assistito agli atti. Raccogliendo l'esperienza nomofilattica, può concludersi che la Corte di regolatrice abbia segnato il percorso dell'accertamento giudiziale entro il binario della duplice valutazione in concreto⁴, da condurre caso per caso e in base alle circostanze della specifica vicenda, solamente esaudita la quale si può ritenere sussistente il reato di atti osceni in luogo abitualmente frequentato da minori.

Ai poli opposti della casistica oggetto di tale tipologia di accertamento si collocano i casi, scolastici si direbbe: della condotta indecente posta in essere davanti ai minori, ma non in un luogo abitualmente frequentato da questi, la quale dovrebbe sottrarsi al cono operativo del delitto in parola, replicando semmai altri tipi penali (ad esempio il reato di corruzione di minorenni); della condotta indecente realizzata in un luogo abitualmente frequentato da minori, ma in circostanze che obiettivamente escludano qualsiasi probabilità che possano esserci spettatori minorenni (ad esempio atti osceni compiuti nei pressi di una scuola, ma in orario notturno).

4.- Alla luce del patrimonio ricostruttivo esposto, si ritiene che il caso che occupa si sottragga allo schema normativo in parola, difettando, rispetto al duplice percorso accertativo richiesto, ambo i profili costitutivi esplicitati.

4.1.- Difatti, la condotta ebbe quale teatro la pineta di _____, luogo sì astrattamente deputato, non strutturalmente, bensì per eventuale “elezione specifica”, ad ospitare la presenza di famiglie e, quindi, anche di minori. Eppure, nel caso concreto, si trattava di una giornata di aprile, di primo mattino, in periodo - come ricordato - di restrizioni correlate all'emergenza pandemica; non venne appurata la presenza di parchi giochi, o attività ludiche di sorta, di piscine, di campi sportivi, di strutture ricreative o ricettive di sorta. In altri termini, quel particolare luogo della pineta

non era neanche elettivamente deputato, secondo le concrete circostanze esaminate, ad ospitare la presenza di minori, men che meno lo era abitualmente.

Peraltro, passando al profilo del pericolo che minori potessero effettivamente assistere allo spettacolo contrario alla morale e al buon costume, va osservato come non solo non venne positivamente riscontrata la presenza di alcun minore nel raggio spaziale in cui tutta la vicenda

³ V. Sez. 3, Sent. n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914 e Sez. 3, Sent. n. 2903 del 11/11/2020, Rv. 280826, per le quali “*per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede che alla condotta assistano effettivamente persone minori, ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza delle stesse*”.

⁴ Da una parte è richiesto, dunque, che gli atti osceni siano stati commessi in luogo per definizione destinato alla frequentazione abituale di minori, oppure riconoscibile come tale per “elezione specifica”, in tale ottica ripudiandosi, al fine di non estendere eccessivamente l'ambito dei luoghi rilevanti ai fini penalistici, connotazioni meramente apodittiche, tautologiche, implicite; dall'altro l'indagine; da un'altra la qualificazione della fattispecie come reato di pericolo concreto impone lo specifico accertamento della probabilità che minori possano assistere alla condotta contraria alla pubblica decenza.

aveva avuto manifestazione, ma neppure di qualsiasi altra persona, risultando il luogo pressoché deserto. Soccorrono in merito le evidenze tratte dagli atti di indagine, in cui si raffigura il sito come completamente isolato, ad eccezione della presenza di _____, della _____ e del ciclista da quest'ultima rintracciato solo dopo aver lungamente cercato soccorsi lungo il percorso ciclosportivo, vieppiù allontanandosi dal punto in cui l'azione era avvenuta.

Gli stessi verbalizzanti non esitarono a descrivere i luoghi evidenziando l'“*assenza quasi totale di persone*”.

4.2.- Il vaglio negativamente condotto in ordine alla ricorrenza dei profili costitutivi analizzati non può che condurre, perciò, a ritenere insussistente il delitto in addebito, dovendosi piuttosto qualificare il fatto nella cornice dell'ormai depenalizzato - in virtù del d.lgs.vo n. 8 del 2016, a far data dal 6 febbraio 2016 - reato di atti osceni in luogo pubblico di cui al comma 1° dell'art. 527 c.p., trasformato in illecito amministrativo meritevole dell'irrogazione di sanzione amministrativa da parte dell'Autorità competente.

A norma dell'art. 9 d.lgs.vo n. 8 del 2016 deve disporsi la trasmissione di copia degli atti del procedimento all'Autorità amministrativa competente - ossia la Prefettura di Ravenna - ad irrogare la corrispondente sanzione amministrativa.

Segue la declaratoria di immediata cessazione della misura cautelare in corso di esecuzione.

Sulla base di quanto ritenuto e considerato,

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art. 530 c.p.p.

a s s o l v e

P _____ R _____ dal reato di cui all'art. 527 co. 1° c.p., in esso qualificato il reato contestato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Letto l'art. 300 co. 3° c.p.p. dichiara l'immediata cessazione della misura in atto e la rimessione in libertà dell'imputato ove non detenuto per altra causa.

Letto l'art. 9 d.lgs.vo n. 8 del 2016 ordina la trasmissione di copia degli atti del procedimento all'Autorità amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa, da individuarsi nella Prefettura di Ravenna.

Letto l'art 544 co. 3° c.p.p. assegna termine di giorni 90 per la redazione della motivazione della sentenza.

Così deciso in Ravenna il 5 novembre 2021

Il Giudice per le Indagini Preliminari

dott. Andrea Galanti



